



# COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## ORDINANZA SINDACALE

n. 32 del 01/09/2023

### IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

**OGGETTO : ordinanza di divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche in occasione dell'Incontro di calcio di Coppa Italia previsto alle ore 16:00 di Domenica 3 settembre 2023**

Il Responsabile della P.O

*Com. Dr. S. Navarra*

#### Premesso che :

la locale squadra di calcio "Unitas Sciacca Calcio" domenica 3 settembre affronterà in un incontro di calcio di Coppa Italia la squadra "Folgore" di Castelvetrano;

**Considerato** che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita e l'asporto di bevande alcoliche in occasione degli incontri di calcio presso lo stadio Comunale "Gurrera" sia all'interno dello stadio stesso che nei pubblici esercizi ubicati nella zona dello stadio comunale;

**Considerate** le disposizioni del Sindaco di Sciacca;

**Vista** la circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: " Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

**Considerato** che un numero eccessivo di persone presenti all'interno e all'esterno dello Stadio Comunale possono subordinare situazioni connesse alla sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcoliche;

**Attesa** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

**Atteso**, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;

**Atteso** quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti:

- ✓ Art. 687 – divieto di consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
- ✓ Art. 688 – Ubriachezza
- ✓ Art. 689 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
- ✓ Art. 690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
- ✓ Art. 691 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

**Considerata** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Vista la legge n 287 del 25/09/1991

Visto l'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo statuto comunale;

Vista La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;

Vista la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

### PROPONE DI ORDINARE

In occasione dell'incontro di calcio di coppa Italia della locale squadra "Unitas Sciacca Calcio" contro la **Folgore** di Castelvetro, che si svolgerà Domenica 3 settembre 2023 alle ore 16:00 nello stadio comunale Luigi Gurrera (contrada Perriera).

1) Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" nelle immediate vicinanze nel periodo temporale avente inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio per tutte le attività sottoelencate:

- ✓ Esercizi di vicinato, Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- ✓ Ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
- ✓ Attività autorizzate al commercio su aree pubbliche e private.


2) Divieto di consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale con inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio;

### SANZIONI PREVISTE

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate"

Sciacca, li 09/09/2023

Il Responsabile della P.O.  
Comm. Dr. S. NAVARRA



## IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

## ORDINA

In occasione dell'incontro di calcio di coppa Italia della locale squadra "Unitas Sciacca Calcio" contro la **Folgore** di Castelvetro, che si svolgerà domenica 3 settembre 2023 alle ore 16:00 allo stadio comunale Luigi Gurrera (contrada Perriera).

1) Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale avente inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio per tutte le attività sottoelencate:

- ✓ Esercizi di vicinato, Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- ✓ Ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
- ✓ Attività autorizzate al commercio su aree pubbliche e private.

2) Divieto di consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale con inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio;

## SANZIONI PREVISTE

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate"

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

## DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedischiacca.telecompost.it;
  - b. Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.schiacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
  - c. Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
  - d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

## AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Dott. Fabio TERMINE**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01 / 09 / 2023 al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. \_\_\_\_\_)

Il Responsabile della pubblicazione

\_\_\_\_\_

Sciacca, li .....